

- economiche;
- Che ai sensi dell'art. 2, co.1 del Dpcm del 5/12/2013 n.159 , ciascun ente erogatore di prestazioni sociali agevolate per la raccolta delle informazioni sulla situazione economica del nucleo familiare del richiedente deve utilizzare la dichiarazione sostitutiva unica, di validità annuale e per la eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi, l'indicatore della situazione economica equivalente calcolato dall'INPS, ai sensi del decreto sopra citato;
 - Che ai sensi dell'articolo 10, co.6 del Dpcm del 5/12/2013 n.159, la dichiarazione sostitutiva unica va presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale di cui all'art.32 del Dlgs 9 luglio 1997 n. 241, o direttamente all' amministrazione pubblica in qualità di ente erogatore al quale é richiesta la prima prestazione o alla sede dell' Inps competente per territorio;
 - Che l'INPS, ai sensi dell'art.11, co.4 del Dpcm del 5/12/2013 n.159 determina l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, rilasciando al dichiarante l'Attestazione ISEE, il contenuto della DSU, nonché gli elementi informativi necessari al calcolo acquisiti dagli archivi amministrativi;
 - Che ai sensi all'art. 10 co.6 del Dpcm del 5/12/2013 n. 159 e dell'art. 2 co.2 del Decreto Interministeriale del 7/11/2014, il CAAF potrà consegnare al solo dichiarante l'Attestazione ISEE - ordinario o specifico - unicamente in caso di conferimento di specifico mandato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Servizio ISEE

Il CAAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- accoglienza, informazione ed assistenza ai cittadini ai fini della sola compilazione della dichiarazione sostitutiva unica, rilasciando al dichiarante esclusivamente la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione, così come previsto dal Dpcm del 5/12/2013 n.159 e dall'art. 2 co.2 del Decreto Interministeriale del 7/11/2014;
- trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell'INPS;
- al solo dichiarante che abbia conferito specifico mandato al CAAF, consegna dell'attestazione riportante l'ISEE, il contenuto della DSU, nonché gli elementi informativi necessari al calcolo acquisiti dagli archivi amministrativi rilasciati dall'INPS.

Art. 2 - Servizio bonus tariffa sociale idrica

Esclusivamente nei confronti dei cittadini che hanno fruito delle prestazioni di cui al punto 1, il CAAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- accoglienza, informazione ed assistenza ai cittadini ai fini della compilazione e relativa sottoscrizione dei moduli di richiesta per l'accesso alle compensazioni;
- la compilazione e la stampa dei moduli ai richiedenti in possesso della dichiarazione sostitutiva unica in corso di validità e ove quest'ultima non fosse in possesso del richiedente, la compilazione e la trasmissione della

- dichiarazione sostitutiva unica all'INPS rilasciando al soggetto regolare ricevuta di presentazione;
- rilasciare all'utente copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione della relativa domanda;
 - fornire al Comune l'elenco delle sedi CAAF presenti sul territorio;

Art. 3 - Impegni del Comune

Il Comune si impegna a:

- diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa i servizi gratuiti oggetto della presente convenzione;
- informare l'utenza relativamente agli sportelli del CAAF e delle Società di Servizi disponibili ad effettuare il servizio, le sedi e gli orari di apertura concordati;
- informare l'utenza che, all'atto della compilazione della DSU, il CAAF consegna ricevuta di avvenuta presentazione e che l'Attestazione ISEE sarà rilasciata dall'INPS entro 10 gg lavorativi; la consegna all'utenza dell'Attestazione ISEE da parte del CAAF potrà avvenire solo in presenza di specifico mandato;
- abilitare il CAAF nella piattaforma SGATE all'invio delle domande per il Bonus Idrico, comunicando il tipo di abilitazione scelto (domanda sospesa/presentata);
- comunicare al CAAF l'indirizzo e-mail, il numero telefonico e il nominativo del referente per i servizi oggetto di tale convenzione.

Art. 4 - Trasmissione dei dati a SGATE

Il CAAF trasmette:

- al Comune l'elenco dei cittadini residenti per i quali sono state compilate le domande, allegato alla fattura emessa per i servizi resi.

Art. 5 - Conservazione dei documenti

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio economico - Bonus Sociale Idrico - sono conservati dal CAAF, in formato elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio fisico - Bonus Idrico - sono conservati dal CAAF, in formato elettronico, per 10 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

Art. 6 - Trattamento dei dati

- alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche idriche e gas) i dati secondo le modalità definite dal sistema e dal Comune;

Il CAAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.

Il CAAF è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del DLgs. 196/2003.

Art. 7 - Copertura assicurativa

Il CAAF stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione.

Il CAAF dichiara di manlevare il Comune di _____ rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

Il CAAF non risponde di eventuali danni o disservizi provocati da errori o inadempienze commesse dal richiedente.

Art. 8 - Compenso

I servizi oggetto della presente convenzione vengono resi dal CAAF al Comune a titolo oneroso.

Il compenso viene definito in € 2,50 più IVA 22%, con adeguamento ISTAT annuale, per ogni pratica trasmessa dal CAAF alla piattaforma SGATE.

Il compenso sarà altresì riconosciuto in caso di nuova domanda a fronte di errori o inadempienze commesse dal richiedente.

Il compenso sarà corrisposto, previa emissione di fattura, sulla base dei dati resi disponibili alle parti dalla piattaforma SGATE, con cadenza semestrale/annuale.

Art. 9 - Obblighi

Il CAAF si obbliga a non chiedere corrispettivi all'utenza per l'assistenza relativa ai servizi oggetto della presente convenzione.

Art. 10 - Durata

La presente convenzione decorre dal _____ e scadrà il _____ ; decadrà automaticamente in caso di revoca, rescissione o cessazione da entrambe le parti - per qualsiasi motivo o causa - previa comunicazione scritta (Pec o Raccomandata).

Letto, approvato e sottoscritto

Data ____/____/____

Per il Comune

Per il CAAF
